



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - Web Fax 070 9353260
Pec: sindaco@pec.comune.pabillonis.su.it

ORDINANZA n. 6 del 11/03/2020

Oggetto: Sospensione del mercato settimanale del giovedì fino al 3 Aprile e disposizioni riguardanti specifiche attività.

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste per la Lombardia, altresì con ulteriori prescrizioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020 e del 09.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte ovvero portare in detrazione per le medesime giornate la somma dovuta a titolo di TOSAP/TARI;

CONSIDERATO che il mercato all'aperto che nel Comune Pabillonis si svolge nella giornata di giovedì, non consente, per sua natura, di rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ed in particolare «l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori»;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite alle forme speciali di commercio e alla realtà di questo Comune;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale fino alla data del 03 aprile 2020, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte ovvero, ove non possibile, di portare in detrazione per le medesime giornate la somma dovuta a titolo di TOSAP/TARI;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006 rubricata «Disciplina generale delle attività commerciali» e, in particolare l'art. 27 «disposizioni sui distributori automatici» ove si prevede che gli stessi sono soggette alle stesse disposizioni concernenti le autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. la sospensione, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, del mercato settimanale del Giovedì che si tiene in Via Foscolo e Via Kolbe, con possibilità di recupero delle giornate di mercato non svolte ovvero, ove non possibile, di portare in detrazione per le medesime giornate la somma dovuta a titolo di TOSAP/TARI;
2. Con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, le forme di vendita speciali quali pizzerie artigianali da asporto, gelaterie, rosticcerie, i distributori automatici di alimenti e/o bevande sono consentite dalle ore 06:00 alle ore 18:00, salvo quanto previsto dal successivo punto n. 3), con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione,
3. Con decorrenza immediata, che gli esercizi di ristorazione, bar, pizzerie artigianali da asporto, gelaterie che prevedono il servizio a domicilio potranno tenere aperte le cucine dopo le 18, al fine di favorire la continuità del business e purché rispettino le norme di sicurezza sanitaria.
4. di notificare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, assicurandone diffusione presso la popolazione.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali assimilabili, la chiusura immediata della medesima attività.

Pabillonis, 11 marzo 2020

Il Sindaco
Riccardo Sanna